

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio formazione	formazione@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5298 fax + 39 040 377 5092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali di cui al Decreto n.11059/GRFVG del 6 marzo 2025. Modifiche e integrazioni.

Il Direttore del Servizio formazione

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" e, in particolare, l'articolo 14, comma 4, che comprende nell'ambito della formazione permanente gli interventi formativi finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere;

Visto il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", approvato con DPR n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e s.m.i.;

Visto l'"Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali" di cui al Decreto n. 11059/GRFVG del 6 marzo 2025, di seguito "Avviso";

Visto il decreto n. 12315/GRFVG del 13/03/2025 relativo allo stanziamento finanziario per l'annualità 2025 a valere sui capitoli di bilancio n. 5317 per € 369.364,00 e n. 5241 per € 328.413,00, il decreto n. 25957 del 21/05/2025 relativo allo stanziamento per l'anno 2026, pari a € 780.000,0, a valere sui medesimi capitoli, nonché il decreto n. 33559/GRFVG del 27/06/2025, relativo allo stanziamento per il 2027, pari a 780.000,00 a valere sui medesimi capitoli;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1118/GRFVG dell'8 agosto 2025 che recepisce l'Accordo approvato in Conferenza Stato-Regioni recante "Standard professionale e formativo del tecnico del restauro" (Rep. Atti n. 165 del 25 luglio 2012) nonché l'Accordo integrativo in merito al "Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi dei corsi di Tecnico del restauro di beni culturali" (Rep. Atti n. 35/CSR del 7 marzo 2024);

Evidenziato che il suddetto standard, costituente allegato 1, parte integrante della delibera di Giunta n. 1118 dell'8 agosto 2025, precisa che "i corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 20/03/2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate

da ciascuna Regione o Provincia Autonoma”;

Ritenuto di integrare il paragrafo 2 “Quadro normativo e atti di riferimento”, comma 1, al fine di agevolare la progettazione delle operazioni formative, con il seguente punto elenco:

- Regolamento concernente l'organizzazione e la gestione degli esami finali in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 21/07/2017 n. 27 di cui al decreto n.039/Pres del 22 marzo 2024 e decreto attuativo n. 47449/GRFVG del 7/10/2024;

Ritenuto pertanto di prevedere che l'attività formativa relativa ai corsi di “Tecnico del restauro dei beni culturali”, settore delle superfici decorate dell'architettura, si realizzino nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale a cura degli enti accreditati della Regione nella macrotipologia C;

Ritenuto altresì di prevedere che l'accesso al corso sia consentito solo agli allievi che, in base alle disposizioni dell'Accordo integrativo per Tecnico del restauro dei beni culturali (Rep. Atti n. 35/CSR del 7 marzo 2024), beneficino di un credito formativo almeno di 700 ore;

Ravvisata pertanto la necessità di integrare il paragrafo 5 “Destinatari delle operazioni” dell'Avviso con il seguente comma:

“5. I destinatari dei corsi per “Tecnico del restauro dei beni culturali”, settore delle superfici decorate dell'architettura, per accedere al corso approvato, devono essere in possesso di almeno un credito formativo di 700 ore determinato ai sensi dell'Accordo integrativo in merito al “Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali” (Rep. atti n. 35/CSR del 7 marzo 2024)”;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'Accordo recante standard “Tecnico del restauro” (Rep atti n. 165 del 25/07/2012), di integrare il paragrafo 6 “Descrizione e struttura delle operazioni” con il comma 8 bis come di seguito specificato:

“Per quanto riguarda gli esami dei corsi per “Tecnico del restauro dei beni culturali” la commissione d'esame, costituita ai sensi del Regolamento n. 039/Pres. del 22 marzo 2024 e decreto attuativo n. 47449/GRFVG del 07/10/2024, deve essere integrata con un rappresentante delle Soprintendenze operante nel territorio di riferimento.”

Ravvisata altresì la necessità di integrare la tabella A “Figure professionali regolamentate finanziabili” dell'allegato 1 all'Avviso con “Tecnico del restauro dei beni culturali settore delle superfici decorate dell'architettura”, così come previsto dal relativo “Standard formativo e professionale per tecnico del restauro” (Rep. Atti n.165 del 25 luglio 2012), come di seguito specificato:

FIGURE PROFESSIONALI REGOLAMENTATE FINANZIABILI	Ore previste escluso esame	Frequenza richiesta
TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI SETTORE DELLE SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA	2000	75%

Precisato che il presente decreto viene pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

Vista la deliberazione giuntale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, così come modificata dalla deliberazione giuntale n. 1116 del 25 luglio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1167, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio formazione al dott. Elisa Marzinotto dal 2 agosto 2023 all'1 agosto 2026;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa sono apportate le seguenti modifiche all'Avviso:

1. Il paragrafo 2 "Quadro normativo e atti di riferimento", comma 1, è integrato con il seguente punto elenco:
 - Regolamento concernente l'organizzazione e la gestione degli esami finali in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 21/07/2017 n. 27 di cui al decreto n.039/Pres del 22 marzo 2024 e decreto attuativo n. 47449/GRFVG del 7/10/2024;
2. il paragrafo 5 "Destinatari delle operazioni" è integrato con il comma 5 di seguito specificato:
"I destinatari dei corsi per "Tecnico del restauro dei beni culturali", settore delle superfici decorate dell'architettura, per accedere al corso approvato, devono essere in possesso di almeno un credito formativo di 700 ore determinato ai sensi dell'Accordo integrativo in merito al "Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali" (Rep. atti n. 35/CSR del 7 marzo 2024)";
3. il paragrafo 6 "Descrizione e struttura delle operazioni" è integrato dal comma 8 bis come di seguito specificato:
"Per quanto riguarda gli esami dei corsi per "Tecnico del restauro dei beni culturali" la commissione d'esame, costituita ai sensi del Regolamento n. 039/Pres. del 22 marzo 2024 e decreto attuativo n. 47449/GRFVG del 7/10/2024, deve essere integrata con un rappresentante delle Soprintendenze operante nel territorio di riferimento."
4. la tabella B "Figure professionali regolamentate finanziabili" dell'allegato 1 all'Avviso è integrata come di seguito specificato:

FIGURE PROFESSIONALI REGOLAMENTATE FINANZIABILI	Ore previste escluso esame	Frequenza richiesta
TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI SETTORE DELLE SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA	2000	75%

5. È approvato il testo coordinato dell'avviso allegato e parte integrante del presente decreto.
6. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio formazione
dott.ssa Elisa Marzinotto
(firmato digitalmente)

/MDO



**Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione**

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RIGUARDANTI ATTIVITÀ
FORMATIVE PREVISTE DA NORME STATALI E REGIONALI COME OBBLIGATORIE
PER L'ACCESSO A DETERMINATE ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

Sommario

1. Oggetto e finalità dell'avviso.....	3
2. Quadro normativo e atti di riferimento.....	3
5. Destinatari delle operazioni.....	5
6. Descrizione e struttura delle operazioni.....	6
7. Finanziamento delle operazioni.....	7
8. Gestione finanziaria.....	7
9. Presentazione delle operazioni.....	8
10. Selezione delle operazioni formative.....	8
11. Cause di esclusione.....	10
12. Approvazione delle operazioni.....	10
13. Concessione del contributo per le operazioni finanziate e flussi finanziari.....	10
14. Modalità di erogazione del contributo.....	10
15. Principi orizzontali.....	10
16. Sedi di realizzazione.....	11
17. Rendicontazione operazioni finanziate.....	11
18. Revoca del contributo.....	11
19. Verifica sulla conforme realizzazione delle operazioni non finanziate.....	12
20. Informazione e pubblicità.....	12
21. Informativa per il trattamento dei dati personali - Articolo 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR).....	12
22. Elementi informativi.....	15
22. Sintesi dei termini di riferimento.....	15

1. Oggetto e finalità dell'avviso

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione, la selezione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative che specifiche normative statali e regionali indicano come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali.
2. Le attività formative rientrano nella tipologia formativa: Formazione prevista da specifiche normative comunitarie nazionali e regionali con o senza oneri per l'Amministrazione.
3. Le figure professionali oggetto del presente Avviso sono elencate nelle tabelle A e B dell'Allegato 1.
4. L'attuazione dell'Avviso rientra nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio formazione, di seguito Servizio.

2. Quadro normativo e atti di riferimento

1. Le attività formative di cui al paragrafo 1 sono realizzate nel rispetto degli standard professionali e formativi previsti dalle norme statali e regionali che disciplinano il settore di attività cui è finalizzata la formazione con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" e s.m.i.;
 - Legge regionale 6 agosto 2021 n. 12 "Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori";
 - Legge regionale 12 aprile 2012 "Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate" e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione DPR n.64 del 14 aprile 2014 e s.m.i.;
 - Regolamento recante modalità di organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e s.m.i., di seguito Regolamento formazione;
 - Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli artt. 23, comma 1 e 25 della LR 21/07/2017 n. 27 approvato con DPR n. 40/Pres del 28 febbraio 2023, di seguito citato come "Regolamento Accreditamento";
 - Documento "PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021/27. Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento ex art.40 c.2 lett.a) del Regolamento (UE) 2021/1060 adottato in via definitiva in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza con delibera n. 1952 del 16/12/ 2022.
 - Documento "POR FSE unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle unità di costo standard - UCS", approvato con DGR n. 347/2020 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Documento UCS.
 - DGR n.1281 del 30/08/2024 avente ad oggetto recepimento del documento "Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome" approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3/11/2021 (rep. 21/181/CR5a/C17)".
 - DGR n. 1282 del 30/08/2024 avente ad oggetto recepimento dell'Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome il 22 marzo 2023 "Linee guida delle Regioni e Province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate";
 - "Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati" (Prot.21/182/CR5b/C17 del 3/11/2021) come successivamente modificato in data 28/4/2022 (Prot. 22/82/CR4 ter/C17/C7);

- Regolamento concernente l'organizzazione e la gestione degli esami finali in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 21/07/2017 n. 27 di cui al decreto n.039/Pres del 22 marzo 2024 e decreto attuativo n. 47449/GRFVG del 7/10/2024.

3. Soggetti proponenti e soggetti attuatori

1. Le operazioni possono essere presentate da soggetti privati o pubblici non territoriali, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale anche non accreditati purché ottengano l'accreditamento regionale ai sensi del DPR 040 del 28/02/2023 prima dell'avvio dell'attività formativa. I suddetti soggetti sono definiti "soggetti proponenti". Per quanto riguarda i corsi per tatuatore e piercer, finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio dell'attività, le operazioni possono essere presentate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione, dagli enti formativi accreditati o accreditandi in accordo con le associazioni di riferimento per le attività specifiche inserite nel Registro delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13.
2. Le operazioni approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 10 sono realizzate dai soggetti proponenti che assumono la denominazione di "soggetti attuatori".
3. Gli enti formativi attuatori devono risultare accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi dell'art. 22, comma 1, della LR 21/07/2017 n. 27 ed essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di accreditamento, alla data di avvio dell'attività formativa, pena decadenza dal contributo.
4. Il presente Avviso fornisce indicazioni delle attività che il soggetto attuatore è chiamato a svolgere ai fini della realizzazione dei percorsi formativi in oggetto.
5. Il soggetto attuatore, una volta concesso il contributo, diventa anche beneficiario del finanziamento.
6. Il soggetto attuatore garantisce, per tutta la durata delle attività il mantenimento dei requisiti di accreditamento, la capacità operativa e amministrativa, l'assenza di cause ostative e l'adozione di misure a garanzia della sana gestione finanziaria secondo quanto previsto nel presente Avviso.
7. Assicura inoltre, attraverso un'adeguata struttura organizzativa, le funzioni di gestione amministrativa, di rendicontazione, di monitoraggio e di comunicazione.

4. Diritti ed obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte del Servizio, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo e di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione FVG.
3. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 30 giorni dall'adozione del decreto di approvazione.
4. Il Servizio, ad avvenuta registrazione da parte del servizio di Ragioneria del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita comunicazione al soggetto attuatore/beneficiario degli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito istituzionale della Regione FVG.
5. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista dal presente Avviso.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte del Servizio entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.

7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dal Servizio entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.
8. Il beneficiario/soggetto attuatore deve:
 - a. assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e/o contabile durante le verifiche in itinere e in loco realizzate dal Servizio, nonché per le eventuali verifiche amministrative delle domande di rimborso;
 - b. in relazione a ciascuna operazione, tenere una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;
 - c. realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato e garantire la completa realizzazione della stessa;
 - d. avviare le operazioni finanziate entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione e concluderle entro 12 mesi, fatti salvi i percorsi biennali il cui termine è di 30 mesi;
 - e. assicurare l'acquisizione e la trasmissione di informazioni e dati necessari al monitoraggio dei progetti, delle attività e dei partecipanti;
 - f. adempiere agli obblighi e disposizioni in materia di informazione, di comunicazione e relativi alle misure volte a migliorare la visibilità secondo quanto previsto dal presente Avviso.
9. Di norma l'avvio dell'operazione avviene in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione indicati nell'Avviso. L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la vidimazione del registro presenze o della comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte del Servizio ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili al Servizio stesso.
10. L'attuatore assicura la completarealizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate al Servizio e da esso accettate.
11. Il beneficiario deve inoltre assicurare
 - a. la trasmissione delle comunicazioni formali di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento formazione;
 - b. il flusso delle comunicazioni con il Servizio durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
 - c. l'utilizzo del sistema informatico IOL dedicato e della posta elettronica certificata (PEC) lavoro@certregione.fvg.it negli altri casi per la trasmissione al Servizio delle comunicazioni relative al procedimento;
 - d. la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - e. la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
 - f. la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
 - g. l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali.

5. Destinatari delle operazioni

1. I destinatari devono aver compiuto 18 anni di età o solo, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, possono essere minorenni in possesso di qualifica. Nel caso di operazioni finanziate è richiesta anche la residenza in Regione Friuli Venezia Giulia oppure, se residenti in altra regione, devono essere occupati presso una impresa con un'unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia con attività coerente con il corso da frequentare. Tali requisiti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione all'attività formativa.
2. Si prescinde dal requisito della residenza per le persone tutelate dalla LR 6 agosto 2021 n.12 in carico al sistema regionale dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere.

3. Le attività formative hanno come obiettivo la qualificazione delle persone al fine di un inserimento nel mondo del lavoro o un miglioramento della propria condizione lavorativa coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. Nel caso di attività finanziate possono accedere alla formazione anche gli occupati purché effettuino la formazione al di fuori dell'orario di lavoro e vi partecipino a titolo personale.
4. I destinatari stranieri dei corsi ai fini dell'ammissione devono possedere un livello di conoscenza linguistica dell'italiano almeno del livello B1 del QCER certificato o verificato dall'ente erogatore, fatta salva una diversa previsione dello standard formativo e professionale di riferimento. Devono inoltre possedere un attestato di certificazione del livello di studi richiesto dallo standard, una dichiarazione di valore o un attestato di comparabilità o i titoli previsti dall'Accordo 23/39/CR08/C17 del 22/03/2023.
5. I destinatari dei corsi per "Tecnico del restauro dei beni culturali", settore delle superfici decorate dell'architettura, per accedere al corso approvato, devono essere in possesso di almeno un credito formativo di 700 ore determinato ai sensi dell'Accordo integrativo in merito al "Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali" (Rep. atti n. 35/CSR del 7 marzo 2024).

6. Descrizione e struttura delle operazioni

1. La durata e l'articolazione dell'attività didattica deve essere conforme allo standard e alla normativa di riferimento. In assenza di standard formativi di riferimento, la progettazione delle operazioni dovrà essere strutturata, laddove possibile, con specifico riferimento ai QPR del repertorio regionale delle qualificazioni. La formazione può essere effettuata anche a distanza (FAD/e-learning) nei limiti previsti dai rispettivi standard formativi e/o dall'Accordo vigente per le professioni regolamentate, recepito con delibera di Giunta n. 1281 del 30/08/2024. Qualora non espressamente indicato dalla normativa di riferimento, le ore dell'esame finale sono da considerarsi aggiuntive rispetto al numero minimo di ore previsto per la formazione.
2. Nella progettazione dei percorsi devono essere tenute in considerazione le prerogative della minoranza linguistica slovena.
3. Le operazioni formative finanziate devono essere avviate con un numero minimo di 12 allievi. Per le operazioni formative finanziate con un monte ore pari o superiore a 350 ore il numero minimo è di 18 allievi, salva la concessione da parte del Servizio di una deroga al suddetto limite nei casi di motivata richiesta da parte del soggetto attuatore. Per le operazioni finanziate il numero massimo di allievi è 25, fatto salvo l'eventuale limite inferiore derivante dalla capienza dell'aula, stabilito in sede di accreditamento. Le operazioni formative non finanziate devono essere avviate con un numero massimo di 25 allievi, fatto salvo l'eventuale limite inferiore derivante dalla capienza dell'aula stabilito in sede di accreditamento.
4. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività ed eventuali variazioni secondo le disposizioni previste all'Allegato 1, articolo 2, commi 1 e 2 del Regolamento formazione, utilizzando l'applicativo IOL, Istanze on line.
5. L'orario della formazione deve essere conforme all'articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento formazione.
6. I registri presenza sono compilati dal soggetto attuatore dell'operazione, secondo la modulistica predisposta dal Servizio, e devono essere preventivamente vidimati dal medesimo o gestiti attraverso il registro elettronico in base alle direttive e alla normativa vigente.
7. Le operazioni sono soggette a verifiche didattico-amministrative.
8. Le operazioni si concludono con un esame finale, svolto obbligatoriamente in presenza. Sono ammessi all'esame e risultano rendicontabili gli allievi che hanno frequentato la percentuale minima di ore prevista dalla normativa di riferimento per la figura professionale o in assenza di tale previsione il 70% delle ore previste, così come esplicitato nelle tabelle dell'Allegato 1. La conclusione dell'attività è dimostrata dal verbale d'esame registrato nell'applicativo dedicato entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.

- 8 bis Per quanto riguarda gli esami dei corsi per “Tecnico del restauro dei beni culturali” la commissione d’esame, costituita ai sensi del Regolamento n. 039/Pres. del 22 marzo 2024 e decreto attuativo n. 47449/GRFVG del 7/10/2024, deve essere integrata con un rappresentante delle Soprintendenze operante nel territorio di riferimento.
9. Agli allievi che superano con esito positivo l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza o di qualifica così come previsto dalla normativa di riferimento, conforme ai modelli approvati (allegati al decreto n. 19110 del 26/10/2022 e s.m.i.). L’attestato, soggetto all’imposta di bollo, è rilasciato dal soggetto attuatore ed è controfirmato dal Servizio.
10. È prevista l’assegnazione di un Codice unico progetto (CUP) ad ogni operazione presentata.

7. Finanziamento delle operazioni

1. La dotazione finanziaria dell’Avviso, alimentata con risorse stanziare nel bilancio regionale, è quantificata annualmente con decreto. Sono finanziate le operazioni riferite ai profili professionali di cui alla tabella A dell’allegato 1. Le operazioni vengono finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Le operazioni di cui alla tabella A dell’allegato 1 possono essere presentate anche senza oneri per la Regione (non finanziate), seguendo le disposizioni valide per quella fattispecie (incluso il formulario).
3. Per le operazioni finanziate la percentuale di contributo pubblico è pari al 100% del costo determinato ai sensi del paragrafo 8 dedotte le quote versate dagli allievi occupati.

8. Gestione finanziaria

1. Il costo dell’operazione è determinato applicando l’UCS 1 – Formazione e l’UCS 50 Formazione a distanza di cui al Documento UCS.
2. Ai partecipanti occupati al momento dell’avvio dell’attività formativa annuale è richiesto il versamento di una quota di iscrizione e frequenza nella misura di € 1,00*[n. ore d’aula + (ore stage * 0,5)]. Ai partecipanti disoccupati o non occupati al momento dell’avvio dell’attività formativa non è richiesto il versamento di alcuna quota. La condizione occupazionale è dichiarata dall’interessato nella Scheda di iscrizione. Nei corsi biennali la condizione occupazionale deve essere dichiarata all’inizio di ogni annualità. La condizione occupazionale iniziale deve essere mantenuta fino al 25% delle ore del corso o dell’annualità: nel caso intervengano variazioni, l’allievo deve comunicare la nuova condizione all’ente formativo che provvederà alla restituzione di quanto versato o alla richiesta di versamento. Sono effettuati controlli a campione, da parte del Servizio, sulla condizione occupazionale dichiarata, nella misura di almeno il 30% degli allievi esenti rendicontabili. L’importo versato dai partecipanti diminuisce il costo dell’operazione.
3. Per ciascuna operazione il costo è determinato nel modo seguente:

per le ore in presenza tramite UCS 1:

(euro 164* n° ore corso in presenza) – Importo delle quote di iscrizione
--

oppure in caso di stage:

(euro 164) * [n. ore d’aula + (ore stage * 0,5)] – Importo delle quote di iscrizione
--

+

per le ore a distanza (FAD e-learning) tramite UCS 50: euro 149 * n° ore in FAD
--

4. Il costo derivante dall’operazione sopraindicata costituisce il costo massimo ammissibile dell’operazione.
5. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell’operazione, il costo gestito con l’applicazione dell’UCS 1 e dell’eventuale costo gestito con l’applicazione dell’UCS 50 sono imputati alla voce di

spesa "B2.3 - Erogazione del servizio – formazione in presenza", "B2.3 - Erogazione del servizio – formazione a distanza" e in detrazione "B2.3 Erogazione del servizio – importo quote di iscrizione" della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE.

6. In caso di affidamento di parte delle attività a terzi, si applicano le specifiche disposizioni di cui all'art. 12 comma 9 lettera c) del Regolamento formazione.
7. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dal presente articolo.

9. Presentazione delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate secondo la modalità "a sportello" mensile, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto ed entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno di ogni mese.
2. Ai fini della selezione vengono prese in considerazione le operazioni:
 - presentate, dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il sistema istanze on line (IOL), mediante compilazione del formulario dedicato. Le istruzioni a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema dedicato sono reperibili sul sito www.regione.fvg.it nella sezione "avvisi e bandi";
 - convalidate a sistema e trasmesse dal legale rappresentante del soggetto attuatore, o altra persona dallo stesso delegata (di cui va allegata delega formale) la cui autenticazione a sistema avviene tramite SPID/CNS/CIE. La convalida costituisce sottoscrizione ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La richiesta è protocollata automaticamente dal sistema che invia al richiedente una comunicazione di avvenuta ricezione.
3. A seguito della trasmissione della domanda, il sistema informatico provvede all'assegnazione del "numero della pratica" attribuito all'operazione e tale dato è reso visibile al richiedente all'interno della sezione "mie pratiche".
4. Le operazioni presentate sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo che deve essere assolta tramite il modello F23 o F24 allegato all'istanza. Qualora da tale modello non emerga la corrispondenza del versamento con le operazioni presentate deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a tale corrispondenza.
5. Gli allegati all'istanza, pena la non ammissibilità dell'operazione alla selezione, sono i seguenti:
 - a. Formulario
 - b. Eventuale delega formale del potere di firma.
6. Modalità diverse di presentazione e il mancato rispetto dei termini previsti sono causa di non ammissibilità dell'operazione alla valutazione;
7. In caso di contestazione, fanno fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online indicato.
8. La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve contenere altresì l'impegno affinché nell'organizzazione delle attività vengano tenute in considerazione le prerogative o necessità formative della minoranza linguistica slovena.

10. Selezione delle operazioni formative

1. La selezione dei progetti presentati dai soggetti proponenti su ogni sportello mensile, avviene con riferimento al documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni, in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027, di seguito Metodologia.

2. In particolare la selezione dei progetti passa attraverso le seguenti fasi:
 - fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni
 - fase di selezione delle operazioni.
3. La fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità della proposta fa capo al responsabile dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed è finalizzata alla verifica preventiva di una serie di requisiti necessari per l'accesso dell'operazione alla successiva fase di selezione e riguarda in particolare:
 - rispetto dei termini di presentazione in relazione alla scadenza prevista dall'avviso;
 - rispetto delle modalità di presentazione, della procedura di trasmissione dell'operazione, utilizzo del formulario previsto e sottoscrizione dell'operazione da parte del soggetto avente titolo;
 - correttezza e completezza della documentazione richiesta al paragrafo 9, capoverso 5;
 - possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti per il proponente al paragrafo 3;
 - possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa;
4. Per quanto concerne i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, conformemente a quanto stabilito dal Manuale delle procedure per l'attuazione del PR FSE+ 2021-2027 per i soggetti privati:
 - qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
 - qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accredimento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale prima della presentazione della proposta. I soggetti proponenti non ancora accreditati possono comunque presentare una o più operazioni dichiarando gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale. In tal caso le operazioni sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie; tuttavia l'attuazione delle operazioni rimane sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito.
5. Ai fini della selezione si procede con procedura di valutazione di coerenza di cui al punto 5.1 della Metodologia, effettuata da una Commissione, composta da un numero dispari di componenti, costituita con decreto del responsabile del Servizio. Il suddetto decreto è pubblicato nel sito www.regione.fvg.it.
6. Vengono considerati i seguenti items:
 - a) **Coerenza dell'operazione relativamente a:**
 - 1) obiettivi e contenuti indicati dall'avviso;
 - 2) rispetto numero minimo allievi;
 - 3) obiettivi e risultati attesi;
 - 4) contenuti dei moduli e loro articolazione (rispetto allo standard, qualora previsto);
 - 5) durata dell'attività formativa;
 - 6) rispetto delle modalità di erogazione previste dallo standard o dalle linee guida;
 - 7) metodologia didattica;
 - 8) dimensione e qualità dell'organizzazione;
 - b) **Coerenza con i principi orizzontali in termini di:**
 - 9) modalità di promozione dei principi orizzontali;
 - 10) di non discriminazione e pari opportunità;
 - 11) sviluppo sostenibile, nella sua dimensione ambientale e sociale;
 - c) **Congruenza finanziaria** in termini di congruità e correttezza rispetto all'UCS indicata dall'avviso per le operazioni formative finanziate.
7. Il mancato rispetto delle condizioni anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta la non approvazione dell'operazione.
8. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento, e si conclude entro 60 giorni dalla scadenza del termine mensile previsto per la presentazione delle stesse.

11. Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione in fase di ammissibilità riguardano la mancata rispondenza di quanto richiesto dal paragrafo 3 e paragrafo 9, capoversi 5 e 6.
2. Le cause di mancato superamento della fase di selezione (valutazione di coerenza) riguardano i criteri elencati al paragrafo 10, capoverso 6.

12. Approvazione delle operazioni

1. Il responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione, predispone un decreto con
 - a) l'elenco delle operazioni approvate;
 - b) l'elenco delle operazioni non approvate.
2. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale pubblicazione costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

13. Concessione del contributo per le operazioni finanziate e flussi finanziari

1. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 30 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni, ove sussistano le risorse finanziarie disponibili.
2. Il Servizio, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, comunica al beneficiario gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito istituzionale della Regione.
3. Nel caso di corsi strutturati su due annualità, la concessione avviene sui relativi esercizi finanziari.

14. Modalità di erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento formazione è prevista una fase di anticipazione e una di saldo. La percentuale applicata per l'anticipazione è pari al 70% del finanziamento pubblico ed è erogabile dopo l'avvio dell'attività in senso stretto. Per i corsi strutturati su due annualità sono previste due anticipazioni pari al 70% di ogni annualità. Il saldo è dato dalla differenza tra l'anticipazione (se erogata) e l'ammontare del contributo pubblico dovuto a seguito della verifica del rendiconto. Nel caso di corsi strutturati su due annualità, il saldo viene erogato a valere sulla singola annualità.
2. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. Tale fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it link Formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.
3. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene successivamente alla conclusione dell'operazione con decreto adottato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.
4. Il Servizio eroga i contributi mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.
5. Il Servizio, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

15. Principi orizzontali

1. Il presente Avviso si informa ai seguenti principi:
 - rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
 - accessibilità per le persone con disabilità, per cui deve essere garantito il rispetto dei diritti delle persone con disabilità (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità - UNCRPD);
 - promozione della parità tra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione nella prospettiva di genere;
 - prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, tenendo conto del principio del DNSH "do no significant harm" (non arrecare un danno significativo all'ambiente). Le tipologie di attività previste non hanno ripercussioni negative sull'ambiente a causa della loro natura.

16. Sedi di realizzazione

1. Le operazioni devono realizzarsi presso le sedi accreditate dei soggetti attuatori della formazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre compatibile con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come viene definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accREDITamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 040/Pres./2023. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione con le adeguate motivazioni che ne determinino l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si renda opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, al Servizio, utilizzando i modelli allo scopo definiti.

17. Rendicontazione operazioni finanziate

1. I rendiconti per la realizzazione delle attività devono essere presentati attraverso il sistema Istanze On Line (IOL).
2. La rendicontazione delle attività avviene secondo le modalità previste dal Regolamento formazione agli artt. 15 e 17 e all'Allegato 2, art. 2.
3. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare la rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione di ogni singolo corso.
4. Per le operazioni qualora il numero degli allievi ammessi all'esame risulti inferiore al numero minimo previsto dall'Avviso il costo ammissibile viene rideterminato. Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato da condizioni di salute dell'allievo tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.
5. Nel caso di corsi strutturati su due annualità, la rendicontazione avviene sulla singola annualità.

18. Revoca del contributo

1. La revoca del contributo è disposta ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento formazione nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'operazione;
 - b) gravi inadempimenti o gravi violazioni di legge;

- c) mancata vidimazione, precedente all'avvio dell'operazione, del registro di presenza degli allievi nel caso di registro cartaceo.

19. Verifica sulla conforme realizzazione delle operazioni non finanziate

6. Al fine della verifica sulla conformità della realizzazione dell'operazione anche per le attività non finanziate, l'attuatore trasmette attraverso IOL la scansione dei registri presenze utilizzati nel caso siano cartacei oppure nel caso di utilizzo del registro elettronico segue le direttive e la normativa vigente.
7. La verifica dei registri avviene entro 60 giorni dalla presentazione e gli esiti vengono comunicati all'operatore solo nel caso in cui siano riscontrate le irregolarità elencate al Paragrafo 18, lettera c, nel caso di registro cartaceo, con evidenza dei provvedimenti del caso.

20. Informazione e pubblicità

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti e in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare i possibili destinatari che l'operazione è finanziata da fondi regionali. Pertanto tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono recare il seguente logo:



Al suddetto logo può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

21. Informativa per il trattamento dei dati personali - Articolo 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)

1. Con la presente comunicazione si assolve all'obbligo di informazione previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) 2016/679 in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente , con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it

Tipi di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento	I dati personali forniti (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento, etc.) saranno raccolti, trattati e conservati dal Titolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento di tutto il procedimento di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione da parte del beneficiario della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato così come indicati e definiti all'art. 49 comma 3 del Reg. (UE) n.2021/1060). Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare del trattamento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e in particolare per la realizzazione delle azioni previste dall'Avviso, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n.2021/1060, gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di: - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza; - selezione ed autorizzazione di operazioni formative e non formative e di soggetti attuatori per tali operazioni; - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi e non formativi; - gestione dei procedimenti contabili; - prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento
--	---

	dell'istruttoria
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore.
Modalità del trattamento	I dati saranno trattati con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, per un tempo non superiore a quello necessario alla definizione delle procedure e all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione delle procedure previste dall'Avviso, secondo le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dal GDPR, e in particolare. - il diritto all'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; - il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; - il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie; - il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento. L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it , PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La partecipazione alla presente procedura di selezione include la presa visione della presente informativa.

22. Elementi informativi

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio formazione Elisa Marzinotto e-mail elisa.marzinotto@regione.fvg.it
2. Il responsabile dell'istruttoria è D'Orlando Meri e-mail meri.dorlando@regione.fvg.it.
3. I beneficiari e i potenziali beneficiari possono presentare eventuali reclami nel caso dovessero ritenere non rispettati i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).
4. I reclami potranno essere presentati attraverso la pagina dedicata all'interno del sito regionale dedicato ai reclami in cui tutti i beneficiari, soggetti attuatori, e in generale ogni soggetto interessato, pubblico o privato, cittadini, ecc. può trovare i riferimenti del Punto di Contatto (nel caso di reclami riferiti alla Carta dei diritti fondamentali), il modulo per la presentazione del reclamo e l'indirizzo e-mail al quale inoltrarlo.

22. Sintesi dei termini di riferimento

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
 - a. Le operazioni possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR con cadenza di sportello mensile;
 - b. le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni;
 - c. le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
 - d. l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
 - e. le operazioni finanziate devono essere avviate entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione e concluse entro 12 mesi, fatti salvi i percorsi biennali il cui termine è di 30 mesi;
 - f. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività;
 - g. il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
 - h. l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto.

Allegato 1

TABELLA A		
FIGURE PROFESSIONALI REGOLAMENTATE FINANZIABILI	Ore previste escluso esame finale	Frequenza richiesta
ESTETISTA (CORSO DI QUALIFICA BIENNALE ADULTI 900 ORE ANNUALI DPREG 126/PRES/15 E S.M.I.)	1.800	75%
ESTETISTA SPECIALIZZAZIONE (600 ORE DPREG 126/PRES/15 E S.M.I.)	600	75%
ESTETISTA (CORSO FORMAZIONE TEORICA 300 ORE DPREG 126/PRES/15 E S.M.I.)	300	75%
ACCONCIATORE (CORSO DI QUALIFICA BIENNALE ADULTI 900 ORE ANNUALI DPREG 126/PRES/15 E S.M.I.)	1.800	75%
ACCONCIATORE (CORSO SPECIALIZZAZIONE 600 ORE DPREG 126/PRES/15 E S.M.I.)	600	75%
ACCONCIATORE (CORSO FORMAZIONE TEORICA 300 ORE DPREG 126/PRES/15 E S.M.I.)	300	75%
RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA	250	80%
COORDINATORE GESTIONE ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO	50	70%
COORDINATORE GESTIONE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO AMIANTO	50	70%
ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO	30	70%
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	150	70%
CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI	90	80%
ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO NEI LUOGHI PUBBLICI	90	90%
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DEL DLGS 03.03.2011, N. 28	80	80%
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI	600	80%
TECNICO PER L'ATTIVITA' DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI	280	80%
TECNICO PER L'ATTIVITA' DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI	250	80%
MANUTENTORE DEL VERDE	180	80%
TATUATORE E PIERCER: ASPETTI IGIENICO SANITARI	90	90%
ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI	Modulo A - 120 Modulo B - 176 Modulo C - 50	80%
TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI SETTORE DELLE SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA	2000	75%

TABELLA B		
FIGURE PROFESSIONALI REGOLAMENTATE NON FINANZIABILI	Ore previste escluso esame finale	Frequenza richiesta
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE	4° grado Parte teorica 80 ore Parte pratica 30 giornate (non meno di 240 ore)	90%
	3° grado Parte teorica 120 ore Parte pratica 30 giornate (non meno di 240 ore)	

	2°grado Parte teorica 140 ore Parte pratica 40 giornate (non meno di 320 ore)	
	1° grado Parte teorica 12 ore Parte pratica 40 giornate (non meno di 320 ore)	
ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI - AGGIORNAMENTO	30	90%